



Stiftungsurkunde
Acte de Fondation
Atto di Fondazione

Atto di fondazione

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

Con il nome "Dono nazionale svizzero per i nostri soldati e le loro famiglie" (DNS) opera dal 1918 una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero. La sede della fondazione è a Berna.

Art. 2 Scopo

- 1 Il DNS ha come obiettivo la promozione del benessere fisico, morale e spirituale dei militari svizzeri e delle loro famiglie. Sostiene i beneficiari ai sensi dell'art. 3 che si trovano in difficoltà finanziarie in conseguenza del servizio militare.
- 2 È pronto a sostenere e coordinare istituzioni e progetti che hanno come obiettivo il benessere dell'esercito, di singole frazioni di truppa o dei militari in generale. In particolare può concedere contributi a pubblicazioni, progetti ed attività che si prefiggono di mantenere la volontà di servire ("Wehrwillen") e le capacità militari, e servono a promuovere di conseguenza direttamente il sistema di milizia.
- 3 Ne garantisce il finanziamento e l'utilizzo dei fondi conformemente alla loro destinazione.
- 4 Non assume compiti di assistenza che per legge spettano a Confederazione, Cantoni o Comuni. Il DNS non intende nemmeno intralciare l'attività di operatori assistenziali volontari e indipendenti.

Art. 3 Beneficiari

- 1 Il DNS sostiene:
 - a) i militari;
 - b) le persone che compiono missioni, organizzate militarmente, presso un servizio per la promozione della pace;
 - c) le famiglie delle persone menzionate alle lettere a) e b) nella misura in cui si trovino nel bisogno in seguito alla morte o a un danno alla salute in conseguenza del servizio militare della persona alla quale devono assistenza;
 - d) le istituzioni e progetti il cui obiettivo diretto e immediato è promuovere la volontà di servire e il sistema di milizia, e che hanno bisogno di risorse finanziarie non altrimenti disponibili;
 - e) le pubblicazioni, le associazioni e i progetti ai sensi degli scopi di cui all'art. 2;
 - f) le opere e i progetti con un passato storico importante, nella misura in cui vi sia una comprovata necessità, che hanno un valore permanente e significativo.
- 2 Il termine "famiglia" di cui al capoverso 1 lettera c) comprende la comunione dei coniugi secondo il Codice civile svizzero, la comunione simile al matrimonio, e tutte le persone verso le quali il cittadino obbligato al servizio militare ha, per legge, un obbligo di assistenza.

Art. 4 Mezzi

- 1 Per adempiere allo scopo della fondazione, il DNS dispose dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) i contributi dati dalla popolazione svizzera dal 1918 in poi in favore del "Dono nazionale svizzero per i nostri soldati e le loro famiglie";
 - b) le numerose donazioni, sovvenzioni e collette ricevute dalla nascita della fondazione, tra cui, ma non solo, le donazioni della Società per l'industria chimica di Basilea dell'11 aprile 1940, il legato del fondo Schär-Wirz del 27 novembre 1941, le donazioni dai fondi Reiser e Ciba, le ripetute donazioni "degli Svizzeri all'estero", le precedenti sovvenzioni della Confederazione e dei Cantoni, i proventi dalle emissioni di cartoline postali e francobolli, le donazioni derivanti dallo scioglimento di fondi antecedenti e da/di precedenti unità di truppa, altre donazioni, legati e contributi di numerosi privati, istituzioni e fondi nonché associazioni e organizzazioni vicini all'esercito svizzero e/o al Dono nazionale svizzero;

- c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della fondazione.
- 2 Un importo di due milioni di franchi del patrimonio della fondazione è bloccato
- 3 Un ulteriore importo di dieci milioni di franchi del patrimonio della fondazione va riservato ai soccorsi di prima necessità in caso di impiego dell'esercito o di alcune sue parti per poter essere messo se necessario immediatamente a disposizione.

II. **Organi e amministrazione**

Art. 5 Organi

- 1 Gli organi del DNS sono:
 - a) il Consiglio di Fondazione;
 - b) la commissione delle finanze nominata dal Consiglio di Fondazione;
 - c) l'ufficio di revisione.
- 2 Nel regolamento della fondazione è possibile designare altri organi.

Art. 6 Consiglio di Fondazione

- 1 Il Consiglio di Fondazione si compone di un massimo di nove membri, che dovranno avere un'attitudine positiva verso l'esercito.
- 2 Il Consiglio di Fondazione comprende almeno:
 - a) 3 rappresentanti della Svizzera tedesca;
 - b) 2 rappresentanti della Svizzera francese;
 - c) 1 rappresentante della Svizzera italiana;
 - d) il capo del servizio sociale dell'esercito.
- 3 Il Consiglio di Fondazione ha la competenza di:
 - a) amministrare la fondazione;
 - b) eleggere i suoi membri e i membri di altri organi;
 - c) eleggere i membri della commissione delle finanze e adottare il regolamento sugli investimenti per amministrare il patrimonio della fondazione;
 - d) eleggere l'ufficio di revisione.
- 4 Il Consiglio di Fondazione può autorizzare un altro organo, definito dal regolamento della fondazione, ad eseguire compiti amministrativi.

Art. 7 Responsabilità

Per gli obblighi della fondazione risponde unicamente il suo patrimonio.

Art. 8 Modifica degli scopi

- 1 Lo scopo del DNS rimane invariato anche nel caso di cambiamenti degli scopi pubblici ai sensi della legislazione tributaria federale.
- 2 Nel caso di scioglimento, il patrimonio della fondazione verrà ceduto a un'associazione di pubblica utilità o con scopi pubblici, esonerata dalle imposte e con sede in Svizzera.


III. **Disposizioni finali**

Art. 9 Modifiche dell'atto di fondazione

- 1 Le modifiche del presente atto di fondazione sono decise dal Consiglio di Fondazione e sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

- 2 Il presente atto di fondazione sostituisce i "Principi della fondazione Dono nazionale svizzero per i nostri soldati e le loro famiglie" del 1 luglio 1922 e le successive modifiche del 23 ottobre 1937, del 28 settembre 1952, del 24 settembre 1961, del 12 dicembre 1996, del 15 ottobre 1998, del 20 novembre 2006 e del 15 novembre 2010.
- 3 La presente modifica dell'atto di fondazione è stata accettata dal Consiglio di Fondazione in data 11 maggio 2022 e approvata dall'autorità di vigilanza in data 11.01.2023.

Fondazione
Dono nazionale svizzero per i soldati e le loro famiglie



Il Presidente:
Marco Netzer



Il Vicepresidente:
Joel Gieringer